



N. 01151/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02573/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro
generale 2573 del 2014, proposto da:

Cosimo Pastore, rappresentato e
difeso dall'avv. Antonio Mannetta,
con domicilio eletto presso l'avv.
Giancarlo Rago in Napoli, via
Chiatamone 63;

contro

Comune di Sant'Angelo a Cupolo,
in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti
Giovanna Fucci e Andrea

Abbamonte, con domicilio eletto
presso l'avv. Andrea Abbamonte in
Napoli, via Melisurgo 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza di demolizione e di
ripristino dello stato dei luoghi
n.2/2014 resa dal **Comune** di
Sant'Angelo a Cupolo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio
del **Comune** di **Sant'Angelo** a
Cupolo;

Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;

Relatore nella camera di consiglio del
giorno 9 luglio 2014 la dott.ssa
Francesca Petrucciani e uditi per le
parti i difensori come specificato nel
verbale;

Considerato che, al sommario esame

proprio della presente fase, non appaiono sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare; Considerato, infatti, che l'istruttoria svolta dall'Amministrazione comunale ha evidenziato che il confine della strada "Vallone San Nicola", compresa nell'elenco delle strade comunali, ricade all'interno del solaio di copertura del seminterrato edificato dal ricorrente ed all'interno della recinzione della proprietà del medesimo (cfr. relazione tecnica all. 12 produzione del Comune di Sant'Angelo a Cupolo);

Considerato che il ricorrente non ha prodotto, allo stato, elementi probatori idonei a confutare efficacemente tali risultanze documentali;

Che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

Respinge l'istanza cautelare;

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini,
Presidente

Gianluca Di Vita, Primo
Referendario

Francesca Petrucciani, Primo
Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)